Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | ROMA - Mercoledì, 14 giugno 1933 - ANNO XI | Numero 138

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2095.
Modifiche allo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, numero 2837, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2478, e 30 ottobre 1930, n. 1755;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti anzidetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Gli ultimi tre commi sono sostituiti dal seguente:

« Il corso degli studi si svolge in cinque anni ed è diviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti costitutivi del corso quinquennale per la laurea in architettura sono i seguenti:

I anno:

1. Analisi matematica - I (introduzione al calcolo e geometria analitica);
2. Geometria proiettiva e descrittiva;
3. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;
4. Storia dell'arte - I;
5. Stili dell'architettura - I;
6. Elementi costruttivi;
7. Disegno dal vero;
8. Disegno architettonico ed elementi di composizione - I.

II anno:

1. Analisi matematica - II (calcolo infinitesimale);
2. Applicazioni della geometria descrittiva;
3. Mineralogia e geologia applicata;
4. Storia dell'arte - II;
5. Stili dell'architettura - II;
6. Rilievo dei monumenti;
7. Disegno architettonico ed elementi di composizione - II;
8. Plastica ornamentale.

III anno:

1. Meccanica razionale;
2. Fisica generale e tecnica;
3. Igiene edilizia;
4. Caratteri degli edifici;
5. Decorazione pittorica;
6. Composizione architettonica - I;
7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I.

IV anno:

1. Scienza delle costruzioni - I;
2. Impianti tecnici;
3. Materie giuridiche ed economiche;
4. Estimo ed esercizio professionale dell'architettura;
5. Arredamento e decorazione interna;
6. Composizione architettonica - II;
7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II.

V anno:

1. Scienza delle costruzioni - II;
2. Tecnica delle costruzioni civili;
3. Topografia e costruzioni stradali;

4. Urbanistica;
5. Restauro dei monumenti;
6. Scenografia;
7. Composizione architettonica - III ».

Dopo il detto articolo sono aggiunti i due seguenti, modificandosi in conseguenza di tale aggiunzione e delle altre che saranno disposte la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 3. — Durante il corso di composizione architettonica dell'ultimo anno ciascun allievo dovrà svolgere un progetto completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da presentarsi all'esame di laurea ».

« Art. 4. — I corsi di analisi matematica (I e II), geometria proiettiva e descrittiva, applicazioni di geometria descrittiva, storia dell'arte (I e II), elementi costruttivi, chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione, mineralogia e geologia applicata, meccanica razionale, fisica generale e tecnica, caratteri degli edifici, stili dell'architettura (I e II) igiene edilizia, scienza delle costruzioni (I e II), topografia e costruzioni stradali ,impianti tecnici, urbanistica, estimo ed esercizio professionale dell'architettura, materie giuridiche ed economiche, avranno nello svolgimento della parte teorica e cattedratica carattere istituzionale ».

Art. 5 (già 3). — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Scuola, all'inizio dell'anno accademico, coordina ed approva i programmi e gli orari dei vari corsi ».

Dopo l'art. 7 (già 5) sono inseriti i seguenti:

« Art. 8. — I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Scuola, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre ».

« Art. 9. — I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio della Scuola, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio della Scuola segnala al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 11 (già 7). — È aggiunto il seguente comma:

« I provenienti dal biennio propedeutico d'ingegneria non possono in ogni caso essere ammessi che al 2° anno, salvo dispensa dagli esami di discipline scientifiche ».

Dopo l'art. 11 (già 7) è inserito il seguente:

« Art. 12. — In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, siano in difetto ».

Art. 15 (già 10). — È sostituito dal seguente:

« Coloro, che nel triennio di applicazione intendono variare l'ordine degli studi, sono tenuti a farne domanda all'atto della iscrizione ad ogni anno ».

Art. 21 (già 16). — È sostituito dal seguente:

« Nel biennio gli esami delle seguenti materie:

analisi matematica - I (introduzione al calcolo e geometria analitica);
geometria proiettiva e descrittiva;
stili dell'architettura - I;
chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;

debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie:

analisi matematica - II (calcolo infinitesimale);
applicazioni della geometria descrittiva;
stili dell'architettura - II;
mineralogia e geologia applicata.

Parimenti l'esame di disegno architettonico ed elementi di composizione I deve precedere quelli di disegno architettonico ed elementi di composizione II e di rilievo dei monumenti.

Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie:

meccanica razionale;
fisica generale e tecnica;
decorazione pittorica;
composizione architettonica - I;
scienza delle costruzioni;
composizione architettonica - II;
caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I;

debbono precedere rispettivamente gli esami di:

scienza delle costruzioni;
impianti tecnici;
arredamento e decorazione interna;
composizione architettonica - II;
tecnica delle costruzioni civili;
composizione architettonica - III;
caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II.

Parimenti l'esame di caratteri degli edifici dovrà precedere quello di estimo ed esercizio professionale dell'architettura; e gli esami di caratteri degli edifici, composizione architettonica II, igiene edilizia, dovranno precedere quello di urbanistica ».

Art. 22 (già 17). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le classifiche degli esami nelle materie aventi le esercitazioni come parte essenziale, avranno prevalentemente per base il giudizio sui lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno accademico; mentre alle prove pratiche e grafiche si attribuirà un carattere di complemento e di controllo ».

Dopo l'art. 25 (già 20) è inserito il « Titolo III - Corso di perfezionamento per lo studio dei monumenti » con il relativo programma contenuto nei seguenti articoli 26, 27 e 28, modificandosi in conseguenza la numerazione del titolo successivo:

« Art. 26. — È istituito presso la Regia scuola di architettura un corso di perfezionamento per lo studio dei monumenti avente per scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architet-

tura monumentale, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli uffici della Regia sopraintendenza ai monumenti.

La durata del corso è di un anno e ad esso potranno partecipare i laureati in architettura.

Le materie che compongono il corso sono le seguenti, in prosecuzione ed a complemento di quelle impartite nella Scuola:

studio storico-tecnico-artistico dei monumenti;
nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici;
rilievi e restauro dei monumenti.

I predetti studi possono essere integrati da brevi corsi di conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite ed escursioni.

Dopo gli esami speciali delle singole materie gl'iscritti al corso sostengono un esame finale, consistente in una tesi, illustrata oralmente dal candidato. A coloro che superano detto esame viene rilasciato uno speciale diploma ».

« Art. 27. — Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto e di quelli finali sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri scelti fra i professori o cultori delle discipline del corso di perfezionamento ».

« Art. 28. — Per l'iscrizione al corso di perfezionamento è dovuta una tassa d'iscrizione di L. 300 ed all'erario la tassa di diploma di L. 200 ».

Dopo l'art. 33 (già 25) sono soppressi l'indicazione « Disposizioni transitorie » e l'articolo che le contiene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 588.
Inclusione dell'abitato di Mercato Saraceno tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 589.
Inclusione dell'abitato di Penne tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi ed il Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Penne, in provincia di Pescara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 590.
Norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141, con cui furono delegati al Governo del Re i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con cui vennero delegati al Governo del Re i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Governo del Re, a' sensi ed agli effetti della legge 12 gennaio 1933, n. 141, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, quando essi abbiano per oggetto l'esercizio delle industrie sottoindicate:

Industrie metallurgiche;

Industria della raffinazione e della molitura dello zolfo;

Industrie chimiche, escluse le industrie delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche;

Industria del freddo (ghiaccio e frigoriferi);

Industria per la produzione delle fibre tessili artificiali;

Industria per la produzione di lastre, carte e pellicole per fotografia e cinematografia;

Industria cinematografica, compresa la sonorizzazione, il doppiaggio, lo sviluppo e la stampa delle pellicole;

Industria per la produzione e la raffinazione dello zucchero;

Industria per la produzione e la raffinazione degli olii di semi;

Industria per la produzione dei materiali refrattari;

Industria per la produzione del vetro bianco; delle lastre di vetro e di cristallo, delle bottiglie colorate, dei bottiglioni e delle damigiane; dei fiaschi, del vetro neutro e del vetro per uso scientifico; delle conterie;

Industria per la produzione del cemento;

Industria per la produzione della carta;

Industria della trattura e della torcitura della seta;

Industrie della filatura e della tessitura del lino, della canapa e della juta;

Industria dei bottoni di corozo e palma dum;

Industria della gomma elastica;

Industrie per la produzione dei cavi e dei conduttori elettrici; del macchinario elettrico; degli isolatori per linee ed impianti elettrici; degli apparecchi ed accessori elettrici per mezzi meccanici di trasporto; degli strumenti e materiali per tele-comunicazioni; dei mezzi radio;

Industria delle costruzioni aeronautiche (aeromobili, motori, eliche, strumenti di navigazione ed accessori vari);

Industria delle costruzioni navali;

Industria della costruzione dei mezzi meccanici di trasporto terrestri.

Art. 2.

Sono parimenti sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchè l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione è data dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla concessione di acque pubbliche per produzione di energia elettrica. Tuttavia per le grandi derivazioni di cui all'art. 8 *a*) del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, la concessione ha luogo previo consenso del Ministro per le corporazioni.

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, previo consenso del Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

Le industrie della fabbricazione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli altri strumenti di uso esclusivamente bellico restano soggette alle disposizioni del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa dello Stato.

Art. 4.

Le domande per ottenere la prescritta autorizzazione debbono essere presentate al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo. Esse debbono essere corredate da una particolareggiata relazione contenente i seguenti dati: genere di industria, con l'indicazione dei prodotti che si intendono fabbricare; denominazione e sede dell'impresa; ubicazione dello stabilimento; capitale investito e da investire e disponibilità finanziaria dell'impresa; macchinario, indicando se sia di produzione nazionale od estera; forza motrice, in qualità e quantità; materie prime da impiegare; numero dei dirigenti tecnici ed operai, indicando, se ed in quale misura, si intenda impiegare personale estero, e per quali funzioni; descrizione del ciclo produttivo; potenzialità di produzione dell'impianto; possibilità di collocamento dei prodotti sia all'interno che all'estero.

Le domande devono essere sottoscritte dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese interessate o, trattandosi di società commerciali non ancora legalmente costituite, dai promotori delle medesime.

Il Circolo dell'Ispettorato corporativo deve trasmettere le domande al Ministero delle corporazioni con le proprie osservazioni. Il Ministero dispone gli accertamenti intesi a raccogliere i necessari elementi di giudizio.

Art. 5.

Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria) è istituita una Commissione incaricata di dare parere sulle domande di cui al precedente articolo.

La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alle corporazioni o da un funzionario da lui designato, ed è composta:

da due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal segretario della Commissione suprema di difesa;

da un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto da funzionari del Ministero delle corporazioni.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le corporazioni, il quale può disporre che siano ad essa aggregate, in qualità di esperti, persone di particolare competenza nelle materie su cui la Commissione è chiamata a pronunziarsi.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5, provvede mediante decreto sulle domande presentate.

Qualora venga accordata la chiesta autorizzazione, nel decreto potrà essere stabilito il termine entro il quale deve iniziarsi l'esercizio sotto comminatoria della decadenza dalla autorizzazione.

L'autorizzazione viene concessa senza pregiudizio della osservanza delle norme che, in materia di industrie, sono stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 7.

Con successivi decreti Reali potranno essere apportate modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte ad autorizzazione governativa in esecuzione della legge 12 gennaio 1933, n. 141.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA — — SIRIANNI — BALBO — CIANO — — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1933, n. 591.
Provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 158 del Codice di commercio, il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, la legge 28 maggio 1925, n. 796, e il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedimenti che agevolino la revisione delle situazioni patrimoniali delle Società commerciali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esclusione del diritto di recesso, si applica, per i casi di aumento di capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, anche quando la deliberazione relativa sia stata presa con maggioranze inferiori a quelle ivi richieste, purchè almeno con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e con il voto favorevole della maggioranza, in numero e in somma, dei soci intervenuti o rappresentati e purchè, quando non vi siano le maggioranze indicate nell'art. 1 del citato R. decreto 11 gennaio 1923, n. 75, l'emissione delle nuove azioni sia riconosciuta corrispondente a ragioni di pubblico interesse con decreto del Ministro per la grazia e giustizia emesso su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le nuove azioni siano offerte in opzione agli antichi azionisti.

Nulla è modificato alla disposizione del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, pei casi di fusione di società commerciali e del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, pei casi di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a che resterà in vigore il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, in conformità di quanto è disposto nella legge 28 maggio 1925, n. 796.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 592.
Divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme complementari in materia di assunzione di personale non di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto divieto alle Amministrazioni indicate nell'art. 6, di assumere al proprio servizio, in qualità di avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero, ovvero di operaio giornaliero o temporaneo, e in genere in qualità di personale non di ruolo, comunque denominato, chiunque sia fornito di assegni vitalizi e annessi assegni di caroviveri — esclusi quelli di guerra e le pensioni privilegiate dell'aeronautica — a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti

pubblici, oppure di Casse pensioni costituite con contributi delle cennate Amministrazioni, in misura superiore alle lire 600 mensili (al netto di ritenute erariali). Questo limite è, però, ridotto a lire 400 mensili, pure al netto delle ritenute erariali, quando il trattamento di quiescenza sia stato liquidato in relazione a servizi prestati in qualità di sottufficiale, o graduato, o milite delle forze armate o di Corpi organizzati militarmente, ovvero in qualità di agente subalterno o di salariato o in altra assimilabile a queste ultime.

Agli effetti della applicazione del precedente comma sono equiparati agli assegni vitalizi e annessi caroviveri, i trattamenti attribuiti in dipendenza delle posizioni di ausiliaria e di congedo provvisorio.

Art. 2.

I pensionati, di cui all'articolo precedente, attualmente in servizio in qualità di avventizi, cottimisti, giornalieri, ovvero di operai giornalieri o temporanei, e in genere in qualità di personale non di ruolo, comunque denominato, dovranno essere esonerati dal servizio stesso entro il 30 giugno 1933. Per quei pensionati, assunti mediante contratto a termine, l'esonero dal servizio avverrà alla scadenza fissata dal rispettivo contratto.

Restano salve le indennità eventualmente spettanti nei singoli casi per cessazione dal servizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono applicabili al personale collocato anticipatamente in quiescenza in base a disposizioni speciali che ne ammettano la riassunzione a posti non di ruolo della stessa Amministrazione per attribuzioni già esercitate durante il servizio di ruolo o per attribuzioni analoghe.

Art. 4.

È fatto divieto alle Amministrazioni, indicate nell'art. 6, di conferire incarichi temporanei retribuiti, di qualsiasi natura, a chiunque sia fornito di assegni vitalizi e annessi assegni di caroviveri — esclusi quelli di guerra e le pensioni privilegiate dell'aeronautica — a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici, oppure di Casse pensioni costituite con contributi delle accennate Amministrazioni, in misura superiore a quelle indicate nel primo comma dell'art. 1.

Agli effetti della applicazione del precedente comma, sono equiparati agli assegni vitalizi e annessi caroviveri, i trattamenti attribuiti in dipendenza delle posizioni di ausiliaria e di congedo provvisorio.

I pensionati di cui è cenno nel presente articolo, attualmente investiti di incarichi temporanei retribuiti, dovranno essere esonerati dagli incarichi stessi alla rispettiva loro scadenza o, in mancanza di termini, entro il 30 giugno 1933.

Art. 5.

Non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente decreto, se non in casi assolutamente eccezionali e comunque per mansioni di carattere non continuativo, che saranno sottoposti dal Ministro o dalle Amministrazioni competenti, alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Sono tenute all'osservanza del presente decreto:

1° le Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo o dipendenti da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

2° le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi;

3° le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;

4° le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

5° le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui al precedente numero 4 o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè delle Società il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 593.
Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II », di Firenze, ad accettare un'eredità.

N. 593. R. decreto 18 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze « Vittorio Emanuele II » viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Istituto medesimo dal sig. Raffaello Fagioli.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 7 marzo 1933.
Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio regionale fra cooperative di lavoro e produzione della Campania, con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 14 settembre 1932, con la quale il Consorzio regionale fra cooperative di lavoro e produzione della Campania, con sede in Napoli, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche apportate al suo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 luglio 1922, n. 994, con il quale il predetto Consorzio, venne eretto in ente morale e se ne approvò il suo statuto organico;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2152, 15 febbraio 1925, n. 206, e 26 agosto 1927, n. 2009, contenenti modifiche allo statuto stesso;

Vista la deliberazione consorziale in data 8 aprile 1932, relativa alle modifiche richieste;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto del Consorzio regionale fra cooperative di lavoro e produzione della Campania, con sede in Napoli:

Art. 3-*bis*, aggiunto: « La durata del Consorzio è prorogata di altri 10 anni, a partire dalla scadenza della prima proroga, e cioè fino al 1942 ».

Art. 24: resta abolito.

Art. 39-*bis*, aggiunto: « Le funzioni del direttore tecnico e del direttore amministrativo possono essere disimpegnate da un'unica persona che assumerà, in tal caso, la qualifica di « direttore del Consorzio ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Alessandria d'Egitto, addì 7 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 215. — BETTAZZI.

(2228)

REGIO DECRETO 22 maggio 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova sig. Becker Giovan Cristoforo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Becker Cristoforo fu Odoardo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932, con la quale il predetto Becker ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Becker, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Considerato che il vero nome di detto agente di cambio è risultato Giovan Cristoforo, come è stato indicato nel certificato di godimento della cittadinanza italiana, e non Cristoforo come venne precedentemente designato;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Becker Giovan Cristoforo, detto Cristoforo, è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 354.

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Becker Edoardo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1970, in data 10 aprile 1931-IX, col quale, fra gli altri, il sig. Becker Edoardo di Cristoforo venne nominato rappresentante del sig. Becker Cristoforo fu Edoardo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge, n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Becker Edoardo come proprio procuratore;

Considerato che il nome del detto agente di cambio è risultato Giovan Cristoforo;

Visto il R. decreto in data odierna, con il quale il suindicato sig. Becker Giovan Cristoforo è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Becker Edoardo è confermato rappresentante del sig. Becker Giovan Cristoforo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2252)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Ferrari Marcello.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5675, in data 27 ottobre 1931-IX, col quale, fra gli altri, il sig. Ferrari Marcello fu Agostino venne nominato rappresentante del sig. Becker Cristoforo fu Edoardo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X ha dichiarato di voler confermare il predetto sig. Ferrari come suo procuratore;

Considerato che il nome del detto agente di cambio è risultato Giovan Cristoforo;

Visto il Regio decreto in data odierna, con il quale il suindicato sig. Becker è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Ferrari Marcello è confermato rappresentante del sig. Becker Giovan Cristoforo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1933.

Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Chieti, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale per l'olivicoltura di Chieti;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Chieti, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso il geometra Giuseppe Cantamaglia, da Chieti, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Chieti è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Prefettura.

Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1933.

Modificazione delle circoscrizioni degli Uffici tecnici di formazione e delle Sezioni tecniche di conservazione del nuovo catasto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 novembre 1928, col quale vennero modificate le circoscrizioni degli Uffici tecnici di formazione e di conservazione del nuovo catasto;

Considerato che per successive opportunità di servizio nei lavori di formazione, da alcune di quelle circoscrizioni venne tolta una Provincia e creato per essa un ufficio separato nel rispettivo capoluogo; mentre essendo state ultimate le operazioni di formazione in altre Provincie i rispettivi uffici vennero trasformati in Sezione di conservazione;

Determina:

Le circoscrizioni degli Uffici tecnici per la formazione del nuovo catasto, e quelle delle Sezioni tecniche di conservazione sono rispettivamente modificate come dai seguenti elenchi:

ELENCO *A*

UFFICIO TECNICO DEL CATASTO	CIRCOSCRIZIONE
Agrigento	Agrigento
Alessandria	Alessandria
Aquila	Aquila, Rieti
Arezzo	Arezzo
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Avellino	Avellino
Bari	Bari
Belluno	Belluno
Benevento	Benevento
Caltanissetta	Caltanissetta, Enna (per la zona tuttora a vecchio catasto)
Campobasso	Campobasso
Catanzaro	Catanzaro
Chieti	Chieti
Cosenza	Cosenza
Ferrara	Ferrara
Firenze	Firenze, Pistoia
Forlì	Forlì
Genova	Genova, Savona, La Spezia
Grosseto	Grosseto
Lecce	Lecce
Livorno	Livorno
Macerata	Macerata
Messina	Messina
Novara	Novara, Vercelli
Parma	Parma
Perugia	Perugia, Terni
Pescara	Pescara
Piacenza	Piacenza
Pisa	Pisa, Lucca
Ragusa	Ragusa
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Roma	Roma, Viterbo
Siena	Siena
Sondrio	Sondrio
Teramo	Teramo
Trapani	Trapani
Udine	Udine

ELENCO *B*

(Sezioni di conservazione del nuovo catasto).

1. Ancona
2. Aosta
3. Bergamo
4. Bologna
5. Brescia
6. Brindisi
7. Cagliari
8. Catania
9. Como
10. Cremona
11. Cuneo
12. Enna
13. Foggia
14. Frosinone
15. Imperia
16. Mantova
17. Massa Carrara
18. Matera
19. Milano
20. Modena
21. Napoli
22. Nuoro
23. Padova
24. Palermo
25. Pavia
26. Pesaro Urbino
27. Potenza
28. Ravenna
29. Reggio Emilia
30. Rovigo
31. Salerno
32. Sassari
33. Siracusa
34. Taranto
35. Torino
36. Trento
37. Treviso
38. Trieste
39. Varese
40. Venezia
41. Verona
42. Vicenza

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933.

Contributi dovuti, per l'anno 1933, dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, registro n. 4 Min. Econ. Naz., n. 124, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 364, col quale vengono modificate le norme e le tabelle del precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Vista la proposta approvata dal Consiglio di amministrazione della menzionata Società nella seduta del 16 novembre 1932-XI;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, per l'anno 1933, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C, D,* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione (1).

I. — *Quote annuali*: da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) Fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2)	L. 126

b) Fissi, semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq.	» 162
per ogni 100 mq. in più o frazione	» 27
c) Locomobili e semifissi sotto i 25 mq.	» 81
d) Per macchine da caffè, per generatori a riscaldamento elettrico e per generatori piccoli fino a 1 mq.	» 54

2° Recipienti:

a) Funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:	Recipienti a vapore	Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili)
fino a 300 litri di capacità (3)	L. 36	L. 22,50
oltre 300 fino a 1000	» 54	» 36 —
oltre 1000 fino a 5000	» 72	» 45 —
oltre 5000	» 99	» 63 —
b) A più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):		
fino a due corpi	» 54	» 36 —
oltre 2 sino a 4	» 72	» 45 —
oltre 4 sino a 6	» 99	» 63 —
oltre 6	» 117	» 76,50

II. — *Quote* dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L. 90
da 25 a 100 mq.	» 135
ogni 100 mq. o frazione in più	» 18
macchine da caffè o generatori esonerati	» 54

b) Recipienti:

fino a 1000 litri o a due corpi	» 45
oltre	» 63

Se il costruttore o riparatore presenta per le prove in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per ogni apparecchio in più, oltre i primi due, sempre che le prove siano eseguibili nella stessa giornata. Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e di recipienti (a pressione non di vapore) di capacità non superiore a 100 litri la tassa è ridotta a L. 27 per ogni apparecchio, compresi anche il primo o i primi due, semprechè concorrano le condizioni di cui nel comma precedente.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — *Quote* per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq. e recipienti . . . . L. 27
generatori oltre 25 mq. . . . . » 54
macchine da caffè ed apparecchi esonerati . . » 9

(1) Le quote indicate nella tabella *A* sono comprensive delle spese di trasferta e si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (v. art. 1 del decreto).

Per gli apparecchi ed impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 20 per cento, per quelli della terza zona un aumento del 40 per cento.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'articolo 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quello che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

TABELLA *B*.

Tariffa per il controllo termico (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 regolamento 12 maggio 1927, n. 824 (V. nota (1) in calce alla tabella *A*):

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa . . . . L. 90
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 27

c) per ogni forno di calce . . . . » 45

d) per ogni fornace di laterizi . . . . . . » 135

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 180
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 27

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . . » 90
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 27

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 90
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 45

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . L. 90
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 180
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . » 45
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 90

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie. . . . . » 135
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 27

i) per un forno da cemento . . . . » 90
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 45

l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 90
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 27

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (2) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . . L. 22,50
b) per una motrice fissa . . . . » 22,50
c) per un forno a calce . . . . » 13,50
d) per una fornace di laterizi . . . . . . » 36 —
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 45 —
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 22,50
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 22,50
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 22,50
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 45 —
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 36 —
i) per un forno da cemento . . . . » 22,50
l) per ogni altro impianto termico . . . . » 22,50

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 per cento.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso di spese, per le indagini e prove effettivamente eseguite (3):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 180
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 135
Per indagini che abbiano richiesta non oltre mezza giornata la tariffa di cui sopra è ridotta del 50 per cento (4).

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.
(2) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
(3) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese, sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona, in cui hanno luogo le indagini e le prove.
(4) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori di recarsi dalla sede della Sezione o Sottosezione al posto ove trovasi l'apparecchio.

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto) (1).

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE.

A) Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:
a) Generatore:
fino a 25 mq. . . . . L. 90
da 25 a 100 mq. . . . . » 135
per ogni 25 mq. o frazione in più . . . . » 18
per macchine da caffè, generatori a riscaldamento elettrico o generatori piccoli da 1 mq. . . » 54
b) Recipienti:
sino a 1000 litri o diversi . . . . » 45
oltre . . . . » 63

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50 per cento.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 per cento della precedente per i generatori, ed il 50 per cento per i recipienti, e cioè:
a) Generatori:
sino a 25 mq. . . . . L. 22,50
da 25 a 100 mq. . . . . » 33,75
ogni 100 mq. in più o frazione . . . . . » 4,50
macchine da caffè o generatori esonerati . » 13,50
b) Recipienti:
fino a 1000 litri o a due corpi . . . . . » 22,50
oltre . . . . » 31,50

B) Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 15 del regolamento. — Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):
per ogni ora . . . . L. 18
con un minimo di L. 90.

B) Per prove di materiali:
prelievo provini . . . . L. 90
per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata . . . . » 90

(1) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.
(2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.
Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

TABELLA *D*.

Servizio controllo termico.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Visto, p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(2197)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Trivolzio (Pavia) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata l'opportunità dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Trivolzio e della nomina del commissario governativo;
Veduta la lettera del 19 maggio u. s., n. 13533, con la quale S. E. il prefetto di Pavia designa per la nomina a commissario governativo il sig. Antonio Montanari fu Giuseppe di Trivolzio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Trivolzio (Pavia) è sciolto e il sig. Antonio Montanari fu Giuseppe è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Sant'Angiolo a Piuvica (Pistoia) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera della Banca d'Italia in data 18 marzo u. s., n. 20680, con la quale comunica i risultati di una visita ispettiva effettuata presso la Cassa rurale di S. Angiolo a Piuvica;

Veduta la lettera di S. E. il prefetto di Pistoia in data del 18 maggio u. s., n. 5817, con la quale è designato per la nomina a commissario governativo il cav. uff. Alfredo Gasperi fu Francesco;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di S. Angiolo a Piuvica (Pistoia) è sciolto e il cav. uff. Alfredo Gasperi fu Francesco è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, e con l'incarico di eliminare le irregolarità riscontrate dall'Istituto di emissione in sede di ispezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(2245)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-43 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Dominko Carolina in Silli di Giuseppe e di Elisa Pegan, nata a Biglia il 7 giugno 1893 e residente a Biglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dominco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1299)

N. 50-42 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Dornik Carolina in Paoletti di Biagio e di Francesca Komjanc, nata a San Floriano il 3 ottobre 1906 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1302)

N. 50-849 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Andrea di Giacomo e di Roic Anna, nato a Montespino il 10 novembre 1869 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Carolina di Giovanni Cotic, nata a Montespino il 3 agosto 1883, moglie;

Mozetic Maria, nata a Montespino il 10 febbraio 1922, figlia;

Mozetic Giuseppe, nato a Montespino il 1° aprile 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1303)

N. 11419-2431-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giovanni di Giovanni, nato a Trieste il 16 marzo 1902 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 694, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Germek nata Malne fu Giovanni, nata il 10 gennaio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(9352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Isola di Quincinetto » in provincia di Aosta.

Con R. decreto 16 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, registro n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Isola di Quincinetto », con sede in Carema, provincia di Aosta.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 142 ditte, con un comprensorio di ettari 2822.52 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Carema il 14 agosto 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2261)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Banco » in provincia di Trento.

Con R. decreto 16 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, registro n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di « Banco », con sede in Sanzeno, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 63 ditte, con un comprensorio di ettari 22.02.50, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Banco il 6 novembre 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2262)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Rovereto Sacco » in provincia di Trento.

Con R. decreto 30 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, registro n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Rovereto Sacco », con sede in Rovereto, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 254 ditte, con un comprensorio di ettari 203,97.57, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Rovereto il 24 aprile 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2263)

Costituzione del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Panevino » in provincia di Piacenza.

Con R. decreto in data 13 aprile 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1933, al registro n. 10, foglio n. 107, è stato costituito il Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Panevino in territorio di S. Pietro in Cerro (Piacenza).

(2264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 1° giugno 1933-XI i signori dott. Ciuffo Francesco fu Antonio a Atzori Francesco di Giovanni, notai residenti ed esercenti in Cagliari, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(2260)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 132.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.483
Inghilterra (Sterlina)	64.98
Francia (Franco)	75.55
Svizzera (Franco)	370.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.677
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.25
Cecoslovacchia (Corona)	57.23
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.51
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.73
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.25
Svezia (Corona)	3.355
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.65
Id. 3,50 % (1902)	77.70
Id. 3 % lordo	54.65
Consolidato 5 %	88.175
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.25
Id. id. id. 1940	102.625
Id. id. id. 1941	102.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.45

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 22 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Thomas C. Wasson, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2257)

In data 22 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Bernard Gotlieb, console degli Stati Uniti d'America a Messina.

(2258)

In data 15 maggio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Benito Rodriguez Alvarez, vice console d'Argentina a Chiavari.

(2259)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 16 maggio 1933-XI venne attivato il servizio telegrafico pubblico nell'Agenzia postale di Palermo, idroscalo civile, in provincia di Palermo.

(2265)

Si comunica che il giorno 20 maggio 1933-XI venne attivato il servizio telegrafico nell'Agenzia postale di S. Michele al Fiume, frazione del comune di Mondavio, in provincia di Pesaro.

(2266)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorsi a posti nei ruoli del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1717;
Col consenso del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, fra gli impiegati, avventizi ed operai della Regia aeronautica, tre concorsi interni, per titoli e per esami, pel conferimento dei seguenti posti nelle categorie del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo:

1° *Concorso*:

a) Geofisici - grado 9°, posti uno;

2° *Concorso*:

b) Cartografi aggiunti - grado 11°, posti 5:

3° *Concorso*:

c) Assistenti aggiunti - grado 11°, posti 5.

Art. 2.

Per poter partecipare ai concorsi sono prescritti i seguenti titoli di studio:

a) *per la categoria dei geofisici*: laurea in fisica, o mista in fisica e matematica, o in matematica, o in ingegneria o, infine, della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli;

b) *per la categoria dei cartografi aerologisti*: licenza da istituto medio di secondo grado, o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno, oppure licenza da istituto industriale di terzo grado o da istituto nautico, o, infine, licenza da istituto superiore per le industrie artistiche o da liceo artistico o da accademia di belle arti;

c) *per la categoria degli assistenti di aerologia*: licenza dal liceo o dall'istituto tecnico (sezione agrimensura o antiche sezioni fisico-matematica od industriale), o dai Regi istituti industriali di terzo grado o da istituti nautici.

L'ammissione ai concorsi è subordinata alla condizione che gli aspiranti appartengano alla Regia aeronautica da un anno almeno e durante tal tempo abbiano dato prova di possedere l'attitudine necessaria a coprire i posti messi a concorso, pei servizi disimpegnati, in modo lodevole, in mansioni proprie della categoria cui aspirano, od in mansioni affini. La relativa dichiarazione deve essere rilasciata dal capo dell'Ufficio o dell'Ente da cui dipendono.

Art. 3.

Costituiscono titoli di merito, per le nomine nei ruoli:

a) *dei geofisici*, il servizio presso osservatori meteorologici, la attestazione di aver superato l'esame del corso di fisica terrestre, le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche, le pubblicazioni e gli studi di meteorologia degni di encomio e la conoscenza di più di una lingua estera. Tali titoli sono valutabili ciascuno con un massimo di due punti;

b) *dei cartografi e degli assistenti di aerologia*, il possesso di diplomi di studi superiori a quelli prescritti e la conoscenza di più di una lingua estera. Tali titoli sono rispettivamente valutabili con un massimo di 8 e di 2 punti.

Per la valutazione dei titoli di merito saranno, inoltre, osservate le norme di cui ai seguenti articoli 8 e 9.

Art. 4.

Per poter partecipare ai concorsi di cui sopra sono prescritte l'età minima compiuta di anni 19 e quella massima di anni 35, elevabile a 40 per gli ex combattenti; però tali limiti massimi s'intendono prorogati di un periodo corrispondente:

a) al tempo per cui i candidati, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Nazionale Fascista;

b) alla durata dei precedenti servizi prestati, utili a pensione o riscattabili a tal fine.

Il compimento dell'età minima e di quella massima s'intende riferito alla data del presente bando.

I candidati di sesso femminile sono esclusi dal concorso a posti di cartografo aggiunto.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 5, e contenenti la esplicita richiesta di partecipazione ad uno dei tre concorsi di cui al presente bando, dovranno essere presentate per via gerarchica e dovranno pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali.

Non sarà tenuto alcun conto delle domande di sistemazione a ruolo eventualmente presentate in precedenza.

Nella propria domanda ciascun candidato dovrà indicare:

a) il proprio cognome e nome e la paternità;

b) la data di nascita;

c) la propria qualifica (impiegato, avventizio od operaio);

d) i servizi prestati alle Amministrazioni dello Stato, con mansioni proprie della categoria cui aspira, o con mansioni affini, e con la indicazione della durata (inizio e termine eventuale) dei servizi prestati nell'Aeronautica di Stato o presso uffici, osservatori o stazioni di meteorologia;

e) la categoria in cui domanda d'essere assunto;

f) le lingue estere nelle quali chieda di essere esaminato;

g) la propria abitazione.

Il candidato dovrà, inoltre, inserire nella domanda l'esplicita dichiarazione che, in caso di nomina, raggiungerà qualsiasi destinazione che gli venga assegnata.

Art. 6.

A ciascuna domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, che pure dovranno pervenire, entro il termine di cui al precedente art. 5, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale predetta):

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzata;
b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;
c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha l'abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;
d) certificato generale del casellario giudiziario (non certificato penale), debitamente vidimato;
e) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per coloro che lo abbiano prestato, oppure certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;
f) titoli di studio posseduti, in originale, salvo che, per tassative disposizioni di legge o di regolamenti, ciò non sia possibile, nel qual caso è consentita la presentazione di certificati rilasciati dalle autorità competenti;
g) documento attestante, a seconda dell'età, l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento.

La data del rilascio dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) non deve essere anteriore al 1° marzo 1933.

Tutti i documenti richiesti, eccettuati quelli di cui alle lettere e) ed f) devono essere redatti sulla prescritta carta da bollo.

I candidati possono, infine, presentare tutti quegli altri documenti che eventualmente stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti agli articoli 3, 9 e 10 del presente bando.

La mancanza, anche di un solo dei prescritti documenti od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi al Ministero dell'Aeronautica (Direzione generale sopra indicata), quale che ne sia la causa, pur se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche nel caso che risulti essere stata la presentazione tempestivamente effettuata ad altro ufficio od ente della Regia aeronautica o ad uffici postali. Ciò dovrà essere tenuto ben presente dagli uffici trasmittenti, per evitare la esclusione dei candidati dai concorsi.

I documenti facoltativi di cui al quarto comma del presente articolo che siano esibiti in ritardo si considerano come inesistenti agli effetti dei concorsi. Egualmente, non può tenersi alcun conto di qualsiasi tardiva dichiarazione dei candidati.

Tutti i documenti prescritti devono essere effettivamente presentati, non ammettendosi riferimenti alla documentazione di altre domande avanzate dai candidati ad enti pubblici o privati, eccettuati i casi di partecipazione ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'aeronautica, o di precedente richiesta di sistemazione nei ruoli della Regia aeronautica; nei quali casi i concorrenti sono esentati dalla esibizione di quelli fra i documenti già presentati, e non loro restituiti, che rispondano in tutto alle condizioni stabilite dal presente bando, purchè però gli interessati facciano di ciò esplicita menzione nella domanda.

Art. 7.

Gli uffici od enti dai quali dipendono i candidati redigeranno per ciascuno di essi, e trasmetteranno al Ministero (Direzione generale predetta) una nota informativa, in data corrente, su apposito modulo, che verrà distribuito, dalla quale nota dovranno, fra l'altro, risultare in modo esplicito le mansioni da essi disimpegnate ed i servizi prestati, nonchè le attitudini, l'operosità ed il rendimento.

Art. 8.

La valutazione dei titoli dei concorrenti e la formazione delle graduatorie saranno effettuate da una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, che prenderà in esame le domande ed i documenti presentati, nonchè le note di qualifica e le informazioni raccolte.

Art. 9.

La Commissione di cui al precedente articolo assegnerà ai singoli candidati tre distinti coefficienti, come appresso, graduato ciascuno da 1 a 10 punti:

a) il primo coefficiente, — per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività dimostrate in mansioni proprie della categoria cui essi aspirano.

L'assegnazione di questo coefficiente verrà effettuata per gli aspiranti a posti di geofisico e di assistente di aerologia in base alle note informative ed al giudizio dei membri della Commissione.

Gli aspiranti a posti della categoria dei cartografi aerologisti saranno sottoposti a due prove grafiche: riproduzione di un bollettino aerologico e rilievo di elementi da una fotografia, da riportarsi ad una scala determinata; per ciascuna di tali prove potrà essere assegnato un punto di merito, variabile da 1 a 3, in complesso 6 punti. Gli altri quattro punti del coefficiente saranno assegnati col criterio di cui al comma precedente.

In ciascuno dei concorsi non saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato complessivamente meno di sei punti per questo coefficiente;

b) il secondo coefficiente, — pei titoli di merito posseduti, giusta il precedente art. 3.

Ciascun candidato che abbia chiesto di essere esaminato in determinate lingue estere sarà sottoposto a prove consistenti in traduzioni dalle lingue stesse in italiano Per due prove nelle quali l'interessato ottenga l'approvazione gli sarà attribuito un punto al massimo, per tre prove, o più, gli saranno attribuiti due punti al massimo;

c) il terzo coefficiente, — per la durata complessiva dei servizi, di ruolo e non di ruolo, resi dai candidati allo Stato in mansioni proprie della categoria cui aspirano, durata da valutarsi proporzionalmente, in modo che a quaranta anni di servizio corrisponda il coefficiente « otto ». Un punto sarà aggiunto a favore dei candidati che abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio in Aeronautica, e due punti a favore di coloro che ne abbiano prestato almeno quattro.

Pei candidati riconosciuti idonei, in base al coefficiente a), la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale, in relazione al quale, per ciascuna categoria, sarà formata la graduatoria.

Art. 10.

In ciascuna graduatoria a parità del punto complessivo sarà data la preferenza in base ai criteri stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e dall'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, estensiva agli invalidi per la causa nazionale delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra.

Fra più concorrenti di egual merito, che appartengano a ciascuna delle categorie di cui al citato articolo, come sopra modificato, sono preferiti coloro che si trovino anche nelle condizioni delle categorie successive, secondo l'ordine progressivo delle medesime.

A parità anche di tali condizioni, la preferenza sarà determinata dalla maggiore durata dei servizi prestati alla Regia aeronautica e quindi dalla maggiore età.

Art. 11.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva, altresì, di escludere, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 12.

I candidati che saranno prescelti per la nomina verranno sottoposti a visita medica, per l'accertamento della loro idoneità, fisica; e gli idonei, entro il numero dei posti stabiliti, saranno nominati, con esenzione dal servizio di prova.

Art. 13.

I candidati che desiderassero di avere schiarimenti potranno chiederli al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1933 - *Anno* XI
Registro n. 8 *Aeronautica, foglio n.* 1 — CASATI.

(2275)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.